

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 21 settembre 1996, n. 1149

(Annulla T.A.R. Lazio - II Sezione, 31 gennaio 1996, n. 311).

L'irregolarità della nomina di uno scrutatore non determina di per sé la nullità delle operazioni.

Poiché l'elettore che abbia sbagliato di scrivere la preferenza può legittimamente chiedere la sostituzione della scheda, deve essere annullata la scheda in cui sia stata validamente espressa una preferenza e cancellata un'altra precedentemente votata.

Poiché l'Ufficio elettorale di sezione è composto da presidente, scrutatori e segretario (art. 47, primo comma, del D.P.R. 570/1960), non è necessaria la firma dei rappresentanti di lista sul verbale delle operazioni.

Omissis. La sentenza impugnata non ha tenuto in considerazioni il principio della strumentalità delle forme, *ab antiquo* enunciato dal Consiglio di Stato e per il quale "non tutte le irregolarità commesse nelle elezioni producono nullità, ma soltanto quelle sostanziali e che possono influire sulla sincerità e sulla libertà delle elezioni medesime" (v. i pareri di data 29 ottobre 1870 e 10 dicembre 1875).

La nullità delle operazioni elettorali può essere ravvisata solo quando mancano quegli elementi o requisiti che impediscono il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato (V Sez., 22 gennaio 1987 n. 16; V Sez., 15 maggio 1984 n. 359): non possono comportare l'annullamento delle operazioni elettorali le mere irregolarità, cioè quei vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o compressione alla libera espressione del voto (V Sez., 3 giugno 1996 n. 623; V Sez., 30 luglio 1986 n. 381).

Sulla base di tali principi, va ribadito il principio già espresso da questo Consiglio, per il quale l'irregolare nomina di uno scrutatore di per sé non determina alcun vizio delle operazioni elettorali (V Sez., 30 ottobre 1981 n. 528).

Omissis.

4.3. La censura è fondata.

Contrariamente a quanto affermato dal T.A.R., per il quale deve aver rilievo la volontà effettiva dell'elettore che ha univocamente manifestato l'intenzione di votare l'ing. S..., si deve ritenere che la scheda è nulla in quanto vi è un chiaro segno di riconoscimento.

L'elettore, qualora ritenga che per mero errore materiale abbia sbagliato ad esprimere il proprio voto, scrivendo la propria preferenza in uno spazio diverso da quello effettivamente scelto, può rivolgersi all'ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda. Se egli cancella la preferenza già espressa e la riscrive in un diverso spazio, sia pure indicando il nominativo di un candidato, sulla scheda in tal modo è apposto un chiaro segno di riconoscimento.

Omissis.

8.3.1. Ai sensi dell'art. 47, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, l'ufficio elettorale è composto dal presidente, dagli scrutatori e dal segretario, e non anche dai rappresentanti di lista.

Pertanto, non occorre che il verbale sia firmato nei singoli fogli e sia sottoscritto anche da questi ultimi.

Omissis.